

COMUNE DI VITERBO

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI A MEZZO DI LICITAZIONE PRIVATA
SEMPLIFICATA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 91 DEL 21/05/2002
IN APPENDICE N.1 AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI E DEI
CONTRATTI**

COMUNE DI VITERBO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI A MEZZO DI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
1	Disposizioni di carattere generale
2	Ambito di applicazione
3	Modalità propositive
4	Modalità attuative
5	Modalità di presentazione delle richieste
6	Modalità di valutazione delle richieste
7	Formazione della graduatoria
8	Integrazione degli elenchi
9	Utilizzazione degli elenchi
10	Proposizione degli appalti
11	Modalità di espletamento della gara
12	Disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI VITERBO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI A MEZZO DI LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA

ART.1 **Disposizioni di carattere generale**

Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità da seguire per l’attuazione del sistema della licitazione privata semplificata così come prevista dal combinato disposto dall’art. 23 commi 1 bis ed 1 ter della legge 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni e dall’art. 77 del DPR 21.12. 1999, n. 554 e successive modificazioni.

ART.2 **Ambito di applicazione**

Il sistema della licitazione privata semplificata sarà applicato agli appalti dei lavori di importo inferiore ad € 750.000, IVA esclusa, che l’amministrazione ritenga utile affidare con tale sistema nello scrupoloso rispetto delle procedure previste dal combinato disposto dalle norme di cui al precedente articolo 1.

ART.3 **Modalità propositive**

Sulla scorta delle previsioni del programma dei lavori pubblici e dell’elenco delle opere la cui realizzazione è prevista nell’esercizio immediatamente successivo, i responsabili dei vari settori rimetteranno, entro il termine del mese di ottobre di ciascun anno, l’elenco dei lavori per i quali, sussistendone le condizioni previste dalla legge e le opportunità tecniche ed amministrative, si può proporre l’affidamento con il sistema della licitazione privata semplificata.

L’elenco dovrà essere strutturato per categorie di lavoro e, se ritenuto opportuno, anche secondo le classifiche che possono interessare l’appalto proposto, così come previsto dall’art. 4 del DPR 25.01.2000, n. 34.

ART.4

Modalità attuative

Il Settore AA. GG. provvederà, entro il termine del 30 novembre, così come previsto dall'art. 77 comma 60 del DPR 21.12.1999 n. 554, a rendere pubblico l'elenco dei lavori per i quali si prevede la utilizzazione di tale sistema, con le modalità previste dall'art. 80 comma 4° del medesimo D.P.R. e quindi attuandone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia ove si eseguono i lavori od altri organi di stampa agli stessi equiparati.

L'amministrazione si riserva la facoltà, tenuta presente la valenza e la natura degli appalti che si propongono, di fare ricorso, così come previsto dal 6° comma dell'art. 77 del DPR n. 554/1999 anche ad altre forme di pubblicità ivi comprese quelle telematiche .

ART.5

Modalità di presentazione delle richieste

Le ditte interessate alla partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori a mezzo di licitazione privata semplificata, dovranno presentare istanza in competente bollo accompagnata dalla documentazione di seguito richiamata. Le richieste, che potranno essere inoltrate tanto a mezzo del servizio postale quanto con consegna a mano, dovranno pervenire, per partecipare alla estrazione a sorte ai fini della formulazione della graduatoria, entro il termine del 15 dicembre. Le richieste stesse dovranno essere accompagnate dall'attestato SOA o dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34 specificando le categorie di lavoro per le quali si richiede l'inserimento negli elenchi. Tale dichiarazione, su richiesta della stazione appaltante, dovrà essere avallata con la presentazione della prescritta documentazione dimostrativa.

Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare previste dall'art. 75 D.P.R. 554/99 così come sostituito dall'art. 2 D.P.R. 412/2000.

La partecipazione in forma associata si riterrà possibile per le richieste formulate dalle imprese in tale veste.

Si riterrà inoltre possibile la costituzione di associazioni in una fase successiva alla proposizione delle istanze per l'inserimento negli elenchi, soltanto se l'associazione viene realizzata con altra impresa già inserita negli elenchi, ovvero anche con altra estranea, ma che al momento della gara dia dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti.

ART. 6

Modalità di valutazione delle richieste

Non appena scaduti i termini per la presentazione delle richieste, un apposita Commissione, alla presenza di due testimoni noti ed idonei, composta dal Dirigente del Settore LL.PP., presidente, dal Dirigente o un funzionario del Settore AA.GG. – Servizio Affari amministrativi-, componente, da Due tecnici del Settore LL.PP , componenti e da un segretario con funzioni di verbalizzante, dipendente del Settore AA.GG. – Servizio Affari amministrativi- Ufficio Gare e appalti, procederà, in seduta segreta, all'esame delle richieste presentate al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste dal bando ed il possesso dei requisiti richiesti.

Le risultanze del lavoro dovranno essere formalizzate in apposito verbale nel quale dovranno essere evidenziati, nel caso di non ammissibilità, i motivi che giustificano tale provvedimento. L'esclusione dovrà essere comunicata tempestivamente alla impresa richiedente in modo di porla in condizione di analizzare i motivi della mancata accettazione della richiesta e, se possibile, di eliminare le cause ostative e riproporre la candidatura per un inserimento, seppur tardivo, nella graduatoria, così come previsto dall'art. 77, comma 1°, ultima parte del DPR 21.12.1999, n. 554.

La commissione potrà valersi della consulenza di specifiche professionalità con le modalità previste dal Regolamento dei Contratti.

ART. 7

Formazione della graduatoria

Nell'ora, giorno e luogo indicato nell'avviso pubblicato sul BURL si riunirà, in seduta pubblica, la Commissione, nella composizione di cui al precedente articolo, per procedere alla estrazione a sorte dei soggetti qualificati e la conseguente formulazione dell'elenco o degli elenchi. E' riservata alla discrezionalità del Presidente la individuazione dei criteri e delle modalità per raggiungere tale scopo, sulla base degli importi e delle categorie dei lavori previste nell'elenco dei lavori da appaltare, avendo comunque l'accortezza di perseguirlo nel rispetto delle condizioni di massima trasparenza e par-condicio fra i soggetti interessati. L'elenco o gli elenchi così predisposti ed articolati saranno inoltrati al dirigente del Settore AA. GG. Ufficio Gare e Appalti, ai fini della utilizzazione per l'espletamento delle gare di licitazione privata semplificata che sono state ipotizzate con tale sistema.

ART. 8

Integrazione degli elenchi

Ai sensi di quanto previsto dal 1° comma, ultima parte dell'art. 77 del DPR 21.12.1999, n. 554, gli elenchi predisposti entro il 31 dicembre di ciascun anno debbono ritenersi aperti, e quindi suscettibili di integrazione, ove pervengano successivamente ulteriori richieste. Ai fini della tutela della par – condicio si stabilisce che l'inserimento di queste nell'elenco dovrà essere effettuato nello scrupoloso rispetto dell'ordine di protocollo delle stesse. Le integrazioni derivanti da tardiva presentazione delle richieste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 1 ter della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni avranno comunque validità soltanto per l'anno di riferimento dell'elenco.

ART. 9

Utilizzazione degli elenchi

La utilizzazione degli elenchi predisposti per la esecuzione delle opere verrà effettuata nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti commi.

Ove l'elenco contenga un numero di imprese inferiore a trenta, si inviteranno, a ciascuna delle gare che saranno proposte, tutte quelli facenti parte dell'elenco stesso;

Ove tale numero sia superiore a trenta, per la prima gara proposta si utilizzerà l'elenco invitando a partecipare almeno le prime trenta, mentre per la seconda si proseguirà nella utilizzazione della graduatoria stessa fino al suo completamento per poi ricominciare dalla prima graduatoria ed attingervi fino al raggiungimento del numero delle trenta imprese da invitare. Nello stesso modo e con lo stesso criterio si opererà per le gare successive;

Ove l'elenco contenga un numero di imprese inferiori a 10, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 3° del DPR 21.12.1999, n. 554, la licitazione privata semplificata non potrà essere utilizzata per l'affidamento dei lavori. La inutilizzabilità dell'elenco verrà naturalmente meno ove, per effetto di successive richieste, l'elenco stesso dovesse essere integrato fino a raggiungere il numero minimo delle presenze sopra ipotizzate.

Ove, infine dovesse ritenersi opportuno predisporre un unico elenco e si proponga un appalto che, per il suo valore non risulti accessibile ad alcune delle imprese comprese in quelle da invitare, il numero di quelle da prendere in considerazione dovrà essere ampliato fino a comprendervi le 30 che sono in possesso singolarmente, del richiesto requisito.

ART. 10

Proposizione degli appalti

Ai fini della massima trasparenza e di assicurare la par – condicio fra le imprese inserite negli elenchi, gli appalti dei lavori interessati dal sistema della licitazione privata semplificata, saranno proposti per la realizzazione secondo l'ordine di inserimento negli strumenti della programmazione. Ove da tale strumento non si rilevino con puntualità le periodicità degli affidamenti, potrà all'inizio di ogni anno essere realizzato, in un incontro concertato al quale saranno chiamati a partecipare i responsabili dei procedimenti, un cronoprogramma nel quale sia evidenziato l'ordine di affidamento degli appalti stessi.

Gli ordini di priorità, come sopra indicati, potranno essere disattesi soltanto in presenza di situazioni nuove, debitamente motivate dal responsabile del procedimento, con le quali si certifichi la necessità di anticipare ovvero differire l'esecuzione dei lavori.

ART. 11

Modalità di espletamento della gara

Il Dirigente del Settore LL.PP. adotterà una determinazione a contrattare per ciascun appalto e conseguentemente il Dirigente del Settore AA.GG. con propria determinazione provvederà ad individuare le imprese da invitare, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9.

Il Settore AA.GG-. Ufficio Gare e Appalti provvederà alla spedizione delle lettere di invito a partecipare alla gara.

La lettera di invito conterrà tutti gli elementi previsti per la licitazione privata ordinaria, con esclusione di quelli tendenti a dimostrare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla stessa, essendo questi stati accertati in sede di valutazione della istanza presentata per ottenere l'inserimento nell'apposito elenco delle imprese da invitare. Sarà facoltà dell'amministrazione inserire nella lettera di invito e pretendere quindi che l'offerta per la partecipazione alla gara sia accompagnata da una dichiarazione con la quale si confermi il possesso dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di inclusione nell'elenco delle ditte da utilizzare per l'affidamento degli appalti.

Si procederà alla richiesta della dimostrazione della permanenza dei requisiti soltanto alla impresa aggiudicataria ed alla seconda classificata come previsto dal già richiamato art. 10 comma 1 quater della Legge 109/94.

ART. 12

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si ritengono applicabili le norme previste dalla legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni; del regolamento attuativo approvato con DPR 21.12.1999, n.554; del DPR 25.01.2000, n.34.